

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI E LA SOCIETA'
 AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
 PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, CON TUBAZIONI E MANUFATTI
 INERENTI LA DISTRIBUZIONE DI**

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

REG. SCRITTURE PRIVATE N.

TRA

..... nato ail, Responsabile del Servizio del Comune di San Daniele del Friuli, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di San Daniele del Friuli con sede in Via Del Colle 8, il quale interviene esclusivamente in rappresentanza e per conto di tale Ente in applicazione degli artt. 107 comma 3, lett. C) e 109 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, (codice fiscale 00453800302), in esecuzione del decreto del Sindaco n. del e autorizzato a rappresentare l'Ente del proseguo dell'atto indicato come "Comune", a stipulare questo atto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del

E

....., che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile di S.p.a, con Sede Legale a, via n....., C.F. e P.I..... ;

PREMESSO CHE

- dal la società S.p.A. è il Gestore del servizio pubblico di distribuzione nei territori ai sensi del contratto di Rep. N° stipulato in data tra il e la società medesima;
- in adempimento al sopra richiamato contratto, S.p.a, si é impegnata nei confronti di Codesta Spettabile Amministrazione, a posare a propria cura e spese, prolungamenti/potenziamenti della rete di distribuzione del ed ad eseguire gli allacciamenti alla medesima rete agli utenti che ne facciano richiesta;
- con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2010 divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato il "Regolamento Comunale Manomissione suolo pubblico" e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. ... del
- con determinazione del settore tecnico n. si è provveduto ad approvare il disciplinare tecnico e relativa modulistica in applicazione alle disposizioni del Regolamento Comunale;
- che l'art. 13 del suddetto Regolamento Comunale prevede che i soggetti che gestiscono servizi pubblici in rete, tra cuiS.p.a, per la manomissione del suolo pubblico devono seguire di norma i dettami previsti dagli articoli del Regolamento Comunale, salvo che gli stessi stipolino apposite Convenzioni con l'Amministrazione

Comunale, comunque attenendosi a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

- che la societàS.p.A, gestore pro-tempore del servizio di pubblico di distribuzione nel Comune di San Daniele del Friuli, intende avvalersi della facoltà di stipulare apposita Convenzione con l'Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli al fine di ridurre i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esecuzione degli interventi di manomissione del suolo pubblico e per semplificare gli adempimenti tecnico – amministrativi nonché ridurre eventuali costi aggiuntivi gravanti direttamente sulla utenza finale;
- che con determinazione del servizio tecnico LL.PP. n. del si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione e modulistica allegata, regolanti rapporti tra il Comune di San Daniele del Friuli e, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del vigente Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico giusta deliberazione consiliare n. Del

Tutto ciò premesso, i citati comparenti, nelle rispettive qualità, convengono quanto segue:

1. La presente Convenzione ha come finalità la regolamentazione e la definizione tra il Comune di San Daniele del Friuli e la Concessionaria del Servizio distribuzione dei rispettivi impegni ed oneri in ordine alle modalità di occupare il suolo e sottosuolo pubblico delle strade e delle piazze di pertinenza con tubazioni, manufatti, supporti ed accessori;
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale, dal Disciplinare Tecnico relativo ai lavori di manomissione suolo pubblico approvato con determinazione del Servizio Tecnico n..... e dalla modulistica allegata al presente atto;
3. Di dare atto che la presente convenzione sostituisce i regolamenti comunali esclusivamente per gli interventi relativi al servizio distribuzione, mentre per tutto il resto quanto non disciplinato nella convenzione rimarranno validi i vigenti regolamenti comunali;
4. L'autorizzazione prevista all'art. 3 del Regolamento Comunale potrà essere richiesta una volta sola previo pagamento di quanto previsto alla lettera d) : €. 50,00= (Euro cinquanta/00=) a titolo spese istruzione pratica, versati a mezzo di bollettino di c.c.p. intestato al "Comune di San Daniele del Friuli – Servizio Tesoreria" su c/c n. IT 14 Y 03599 01800 000000131519" e dovrà riportare la seguente causale "Manomissione suolo pubblico – spese istruzione pratica", ed alla Presentazione di n° 2 marche da bollo negli importi di legge, ed avrà validità pari alla durata della contratto di concessione medesimo.
L'ulteriore documentazione prevista all'art. 3, disciplinare tecnico, verrà inviata mediante comunicazione, prima dell'inizio dei lavori (con almeno 5 giorni di preavviso)

all'ufficio tecnico comunale e alla Polizia Locale anche tramite fax, posta elettronica semplice o certificata;

5. La comunicazione di fine lavori prevista all'art.7 co.3, del disciplinare tecnico, dovrà essere inviata entro 5 giorni all'ufficio tecnico comunale e alla Polizia Locale anche tramite fax, posta elettronica semplice o certificata;
6. In relazione alle finalità del presente atto la Concessionaria del servizio distribuzione ha costituito idonea garanzia mediante fideiussione Assicurativa/Bancaria N _____ del _____ Banca _____ di cui all'art. 13 del Regolamento con validità annuale da rinnovarsi di anno in anno per tutta la durata della concessione, per un importo forfettario, al netto di Iva, pari a Euro 20.000,00 senza porre a carico del Comune nessun onere se non quello di attestare l'inadempienza che rende necessaria l'escussione del garante;
7. La cauzione suddetta potrà essere svincolata non prima del trascorrere di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione;
8. La presente convenzione per la manomissione del suolo pubblico, con tubazioni e manufatti inerenti la distribuzione di avrà validità pari alla durata del contratto ovvero fino al.....;
9. Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, sia in ordine all'esecuzione dei lavori che per il collocamento la permanenza e la manutenzione di tubazioni nel sottosuolo, nonché il riatto e manutenzione delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi praticati dalla Concessionaria del servizio distribuzione, per tutto il periodo indicato al precedente punto 8, durante il quale la manutenzione è assicurata dalla Concessionaria del servizio distribuzione, ed è disciplinata, inoltre, da tutte le disposizioni di Legge;
10. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di rispettiva competenza, il Comune e la Concessionaria del servizio distribuzione, restano impegnati a scambiarsi ogni informazione disponibile al fine di evitare interferenze con altri servizi presenti nel sottosuolo;
11. Ogni modifica degli impegni assunti con la presente convenzione deve essere preventivamente concordata dalle parti e dovrà essere tradotta in un apposito atto di modifica o di integrazione della presente Convenzione;
12. Si dà atto altresì, come più sopra descritto, che della presente convenzione formano parte integrante anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune:
 - regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico approvato con deliberazione consiliare n. del
 - disciplinare tecnico relativo ai lavori di manomissione suolo pubblico approvato con D.T. n... del.....

modulistica;

13. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della Concessionaria del servizio e l'eventuale registrazione avverrà solo in caso d'uso.

San Daniele del Friuli, lì

.....

Comune di San Daniele del Friuli
